



/1s

COMUNE DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEAdunanza del giorno 17.09.2014N. 52

Oggetto: Fusione per incorporazione di UmbriaInnovazione in Sviluppumbria S.p.A. ed approvazione del nuovo Statuto di Sviluppumbria. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 9,55 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

MALAFOGLIA Francesca
 RICCARDI Carla
 ARMILLEI Giorgio
 ANDREANI Francesco
 PIACENTI D'UBALDI Vittorio

Pres	Ass.
P	
P	
P	
P	
	A

FALCHETTI BALLERANI Cristhina
 TEDESCHI Daniela
 BUCARI Stefano
 GIACCHETTI Emilio

Pres	Ass.
	A
P	
P	
	A

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Saverio Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

1.7 SET. 2014
 TERNI 17. SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota 123737 del 6.9.2014 la partecipata Sviluppumbria S.p.A. ha comunicato le sue decisioni in ordine alla fusione per incorporazione in Sviluppumbria S.p.A. della partecipata Umbria Innovazione;

Considerato che il Comune di Terni è azionista di Umbria Innovazione, con capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 166.738,00, di cui detiene quote per un valore dello 0,97% con un patrimonio netto complessivo della società pari ad euro 172.443;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 21.2.2012 ha già approvato un progetto di fusione per incorporazione tra le due società interessate al presente atto e che tale decisione non venne poi concretizzata in atti formali per intervenuta richiesta della Regione dell'Umbria che con nota prot. 18436 del 4.12.2012 decise di dare mandato alla Sviluppumbria di procedere all' "annullamento della procedura di fusione già avviata anche alla luce del mutato quadro normativo";

Rilevato che l'organo amministrativo della Sviluppumbria S.p.A. e quello di Umbria Innovazione Scarl hanno predisposto il progetto di fusione per incorporazione in Sviluppumbria S.p.A. di Umbria Innovazione Scarl dal quale risulta che non si è ricorso ad un parere di esperti ex art. 2501-sexies codice civile in quanto Sviluppumbria possiede il 95,83% del capitale sociale della incorporanda e quindi è stato possibile adottare la procedura semplificata di fusione prevista dal primo comma dell'articolo 2505 bis del codice civile;

Che è stato reso disponibile il nuovo Statuto della Sviluppumbria S.p.A., società incorporante, recante le modifiche dovute alla fusione stessa.

Richiamate le ragioni che giustificano l'operazione di fusione per incorporazione di cui al citato progetto, sia sotto il profilo giuridico che

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL V. PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. CC
- Segr. AA.GG.
- Sviluppo Ec/Aziende
- Attività Finanziarie
- Sindaco
- Ass. Piacenti D'Ubaldi



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. 0129466 del 17/09/2014 ore 15:11

Tit. 001.009.001

Documento P - Registro: Interno

Letto, approvato e sottoscritto

IL V. SEGRETARIO GENERALE

IL V. PRESIDENTE

economico e dato atto quindi della volontà a suo tempo espressa dalla Giunta Regionale dell'Umbria con propria deliberazione 905/2011 di procedere alla predetta operazione di carattere societario straordinario;

Vista la propria precedente deliberazione 65 del 5.3.2014 con la quale era già stato indicato a Sviluppumbria S.p.A. come indirizzo gestionale VII) la definizione delle procedure di fusione con Umbriannovazione unitamente al perfezionamento delle procedure di stipula della Convenzione per il Controllo Analogico;

Dato atto che, a seguito della fusione, e al Comune di Terni saranno assegnate n. 1.216 nuove azioni della Sviluppumbria S.p.A. per un valore di 620,16 euro in luogo delle attuali quote di Umbria Innovazione:

Evidenziata la necessità, al fine di consentire l'intervento nell'assemblea degli azionisti di Sviluppumbria e di Umbria Innovazione, che il rappresentante del Comune di Terni sia autorizzato dall'organo competente a deliberare in merito al progetto di fusione;

Atteso che la partecipazione a società interamente pubbliche come Sviluppumbria S.p.A. che promuovono iniziative a favore delle imprese per lo sviluppo economico dell'Umbria rientra tra le finalità strettamente istituzionali che il Comune di Terni intende perseguire anche in considerazione del fatto che nella città hanno sede Umbria Innovazione e Sviluppumbria che hanno contribuito a far crescere nuove aziende con contenuti innovativi;

Ravvisata l'opportunità di ritenere strategica la missione istituzionale della partecipata Umbria Innovazione Scarl. che sarà perseguita nel futuro dalla Sviluppumbria S.p.A.;

Vista la nota prot. 123737 del 6/9/2014 sulle determinazioni da assumere che contiene l'invito a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il 26.09.2014, il progetto di fusione per incorporazione tra Sviluppumbria S.p.A. e Umbriainnovazione ed il nuovo Statuto di Sviluppumbria S.p.A. rimodulato a seguito della fusione di che trattasi;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.lgs 267/2000;
- l'art.107 D.lgs 267/2000;
- l'art., comma 27, della legge 244/2007 (finanziaria 2008);
- gli articoli 2501 sexies e, 2505 e 2505 bis del codice civile;
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267 dal Dirigente responsabile "Dott. Maurizio Pertichetti in data 15.09.2014;
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267 dal Dirigente responsabile " Dott.ssa Elena Contessa" in data 17.09.2014;
- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) ,commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 134 TU 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale:

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la fusione per incorporazione della partecipata Umbria Innovazione in Sviluppumbria S.p.A., come risulta dal Progetto di fusione, che unitamente allo Statuto sociale, alla Relazione dell'organo amministrativo di Sviluppumbria S.p.A. e alla relazione dell'Amministratore Unico di Umbria Innovazione Scarl si allegano alla presente quale parte integrante e

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Savetto Vista

IL V. PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia

sostanziale precisando che in conseguenza di ciò il Comune di Terni incrementerà il proprio peso nella compagine societaria di Sviluppumbria S.p.A., società regionale per la promozione delle attività produttive, contribuendo ulteriormente al sostegno allo sviluppo economico del nostro territorio;

2. di dare atto che a seguito della fusione al Comune di Terni verranno assegnate n. 1.216 azioni della Sviluppumbria S.p.A. per un valore di 620,16 euro in luogo delle attuali quote di Umbria Innovazione. come da progetto di fusione;

3. di approvare il nuovo Statuto di Sviluppumbria S.p.A. nella forma allegata al presente atto del quale, unitamente al progetto di fusione per incorporazione costituisce parte integrante;

4. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'assemblea straordinaria dei soci delle società per deliberare in merito a: approvazione del progetto di fusione ed approvazione del nuovo statuto di Sviluppumbria S.p.A.;

5. di incaricare il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Aziende di provvedere alle comunicazioni di legge precisando che la presente deliberazione è integrativa della precedente 170 del 24.05.2012 "ricognizione delle società partecipate";

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L. D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista



IL V. PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia



A LLEGATO

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE

° 52 del 17-09-2014

SVILUPPUMBRIA S.p.A.

Via Don Bosco, 11 - Perugia

Cod. Fisc. e numero di iscrizione Registro Imprese di Perugia n. 00267120541

n. R.E.A. 102952, Cap. Soc. 5.798.736,21 i.v.

UMBRIA INNOVAZIONE S. Cons. a r.l.

Via Annio Floriano, 5 - Terni


Cod. Fisc. e numero di iscrizione Registro Imprese di Terni n. 00667320550

n. R.E.A. 0067429, Cap. Soc. € 166.738 i.v.

Progetto di fusione per incorporazione

di Umbria Innovazione S. Cons. a r.l. in Sviluppumbria S.p.A.

articolo 2501 - ter codice civile



INDICE

1	TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE.....	3
2	SEMPLIFICAZIONI.....	4
3	STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.....	4
4	RAPPORTO DI CAMBIO.....	4
5	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI.....	5
6	DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI.....	5
7	DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE.....	5
8	TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E DI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DALLE PARTECIPAZIONI.....	6
9	VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.....	6

Il Consiglio di Amministrazione di **Sviluppumbria S.p.A.** ("*Società Incorporante*" o "*Sviluppumbria*") e l'Amministratore Unico di **Umbria Innovazione S. Cons. a r.l.** ("*Società Incorporanda*" o "*Umbria Innovazione*") hanno redatto di concerto, ai sensi degli articoli 2501-ter e seguenti del codice civile, il presente Progetto di Fusione relativo alla Fusione di Umbria Innovazione S. Cons. a r.l. in Sviluppumbria S.p.A.

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2013, che assolvono all'informativa richiesta dall'articolo 2501-quater c.c.

1 TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE

1.1 Società Incorporante

Sviluppumbria S.p.A., con sede in Perugia, Via Don Bosco n. 11, capitale sociale sottoscritto e versato 5.798.736,21 euro, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia n. 00267120541, iscritta al R.E.A. n. 102952.

1.2 Società Incorporanda

Umbria Innovazione S. Cons. a r.l., con sede in Terni, Via Annio Floriano n. 5, capitale sociale 166.738 euro, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Terni n. 00667320550, iscritta al R.E.A. n. 0067429.

Alla data del presente Progetto di Fusione una quota pari al 95,830% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di 159.785 euro, è posseduta dalla società incorporante Sviluppumbria S.p.A.

2 SEMPLIFICAZIONI

Considerando che la società incorporante possiede il 95,83% del capitale sociale della incorporanda, la presente fusione verrà realizzata utilizzando la procedura semplificata prevista dal primo comma dell'articolo 2505-bis c.c. omettendo, quindi, la relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile.

Allo scopo di avvalersi della facoltà concessa dal richiamato articolo 2505-bis c.c., la società incorporante, Sviluppumbria, si impegna ad acquistare le quote di Umbria Innovazione detenute dai

soci che rappresentano il restante 4,170% del capitale i quali intendessero cedere le loro partecipazioni nella Società incorporanda.

A questo fine i soci di Umbria Innovazione, entro il termine di 30 giorni dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2502-bis c.c., potranno manifestare con lettera raccomandata a.r. da inviare ad Umbria Innovazione e Sviluppumbria, la propria volontà di cedere le quote detenute nella società incorporanda.

Il corrispettivo della cessione verrà determinato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2473 c.c., tenendo conto del valore di mercato della Società incorporanda alla data di esercizio della facoltà di cessione della partecipazione e l'acquisto verrà eseguito entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione del socio alle Società.

Ove l'acquisto dovesse avvenire dopo la stipula dell'atto di fusione si procederà al concambio delle quote di Umbria Innovazione con le azioni dell'incorporante sulla base del rapporto determinato ai sensi del successivo paragrafo 4 e la cessione delle partecipazioni disciplinata dal presente paragrafo, fermo restando il criterio di determinazione del valore sulla base del valore corrente dell'incorporanda, avrà ad oggetto le azioni di Sviluppumbria ricevute dal socio di Umbria Innovazione in concambio con le quote possedute.

3 STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Lo statuto vigente di Sviluppumbria, società incorporante, verrà modificato a seguito della fusione all' articolo 7 allo scopo di esporre il nuovo ammontare del capitale sociale. Si allega alla lettera A) il nuovo statuto così come risultante per effetto della Fusione.

Si segnala, peraltro, che, ove venisse esercitato il diritto di cessione delle quote di cui al precedente paragrafo 2 prima della stipula dell'atto di fusione, l'ammontare del capitale sociale di Sviluppumbria risultante a seguito della fusione potrà essere diverso rispetto a quello previsto nello statuto allegato al presente progetto. Pertanto le assemblee dei soci chiamate a deliberare in merito alla fusione dovranno delegare l'organo amministrativo di Sviluppumbria affinché apporti all'articolo 7 dello statuto le modifiche inerenti l'ammontare del capitale sociale che saranno richieste ove, prima della stipula dell'atto di fusione, si modifichi la compagine sociale dell'incorporanda per effetto della facoltà prevista dall'articolo 2505-bis del codice civile.

4 RAPPORTO DI CAMBIO

Trattandosi di fusione per incorporazione di una società posseduta al 95,830% dall'incorporante, il concambio avrà ad oggetto solamente le quote rappresentative del residuo 4,170% della società

incorporanda, in quanto le partecipazioni di Umbria Innovazione detenute da Sviluppumbria, attualmente pari a nominali 159.785 euro, saranno annullate ai sensi dell'articolo 2504-ter c.c.

In particolare, salvo quanto disposto dal precedente paragrafo 2, è previsto il seguente concambio:

- alla Regione dell'Umbria, titolare di una quota pari a 3.235,00 euro, corrispondente all'1,94% del capitale di Umbria Innovazione verranno assegnate n. 2.433 azioni del valore nominale di 0,51 euro di Sviluppumbria;
- alla Provincia di Terni, titolare di una quota pari a 1.617,00 euro, corrispondente allo 0,97% del capitale di Umbria Innovazione verranno assegnate n. 1.216 azioni del valore nominale di 0,51 euro di Sviluppumbria;
- al Comune di Terni, titolare di una quota pari a 1.617 euro, corrispondente allo 0,97% del capitale di Umbria Innovazione verranno assegnate n. 1.216 azioni del valore nominale di 0,51 euro di Sviluppumbria;
- al Comune di Narni, titolare di una quota pari a 484,00 euro, corrispondente allo 0,29% del capitale di Umbria Innovazione verranno assegnate n. 364 azioni del valore nominale di 0,51 euro di Sviluppumbria.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

5 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni della società incorporante saranno assegnate con l'Atto di Fusione.

6 DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI

Le azioni assegnate per effetto della Fusione avranno godimento regolare.

7 DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504 -bis c.c. e dell'articolo 172 comma 9 del tuir, dall'inizio dell'esercizio in corso alla data dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

Con tale iscrizione, la società incorporante diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa trasferiti mediante la fusione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

8 TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E DI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DALLE PARTECIPAZIONI

Nessuno, non essendovene i presupposti.

9 VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Perugia/Terni,

Sviluppumbria S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Gabrio Renzacci

firmato

Umbria Innovazione S.Cons. a r.l.

Amministratore Unico

Mauro Agostini

firmato

ALLEGATI:

- Statuto Sviluppumbria S.p.A. contenente le modifiche apportate in concomitanza con la Fusione.

ALLEGATO "B"

Statuto di Sviluppumbria S.p.A.

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e composizione sociale

1. E' corrente, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, s.m.i. la Società per azioni denominata "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.P.A.".

2. La società è a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing".

3. La Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano sulla Sviluppumbria S.P.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite dalla Convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1, s.m.i., di seguito detta "Convenzione".

Art. 2 Sede sociale

1. La Società ha sede in Perugia e può istituire sedi secondarie, unità operative, agenzie e uffici di rappresentanza.

2. Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la Società sarà quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 3 Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può

essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 Oggetto sociale

1. La Sviluppumbria S.P.A. opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione, ai sensi della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 s.m.i..

2. La Sviluppumbria S.P.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.

3. La Sviluppumbria S.P.A. realizza la propria missione in particolare mediante:

a) la elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale;

b) la elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 e s.m.i.;

c) le attività di animazione economica e quelle a supporto dell'attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo, con particolare riferimento alla innovazione ed alla internazionalizzazione;

d) le attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione;

e) le attività connesse alle politiche preventive volte ad evitare crisi settoriali e/o aziendali.

e bis) le attività di promozione tipiche di film commission.

4. Le attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci sono svolte dalla Sviluppumbria S.P.A. mediante:

a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;

b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;

c) la collaborazione alla progettazione e alla attuazione delle politiche di sostegno della competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria;

d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;

d bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata;

e) il supporto alla creazione di impresa anche con riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;

f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;

g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali

e di impresa;

h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile con apposito atto della Giunta regionale, come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale;

i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dagli altri soci.

5. Il supporto alla creazione di imprese potrà anche essere attuato mettendo a disposizione delle stesse: locali, servizi logistici generali e prestazioni di consulenza e sostegno anche formativo agli aspetti organizzativi, tecnici, finanziari e gestionali.

6. La Sviluppumbria S.P.A. può assumere iniziative e detenere partecipazioni che siano strategiche e funzionali al perseguimento della propria missione.

7. Per il conseguimento delle proprie finalità la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

8. La Sviluppumbria S.P.A. può collaborare per il conseguimento delle proprie finalità con enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini, anche in ambito interregionale, europeo e internazionale.



Art. 5 Svolgimento di attività

1. Per lo svolgimento delle attività conferite, affidate o cofinanziate, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1, s.m.i. i rapporti tra Sviluppumbria S.P.A. e i soci sono disciplinati da apposite convenzioni che ne stabiliscono finalità e contenuti di gestione e controllo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono necessariamente l'oggetto delle attività conferite, affidate o cofinanziate, i risultati che il socio intende conseguire, la durata della convenzione stessa, le indicazioni essenziali sui costi e le voci di spesa e la relativa copertura finanziaria.

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 6 Finanziamento delle attività

1. Per il finanziamento della propria attività la Società si avvale dei propri mezzi patrimoniali, dei fondi erogati dalla Regione ai sensi di quanto previsto dall'Art.11 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1, dei contributi dei soci ai sensi dell'art. 1, c. 2, della stessa legge, nonché degli altri proventi che comunque dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 4.

CAPITALE SOCIALE

Art. 7 Capitale e azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 5.801.403,00 (Euro cinquemilioniottocentounomilaquattrocentotre) diviso in 11.375.300 (undicimilionitrecentosettantacinquemilatrecento) azioni da Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) cadauna, aventi parità di diritti.

2. Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati, sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionisti comporta l'adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto, alla Convenzione prevista dall'art. 1, c. 2, L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 e alle deliberazioni assembleari.

3. In caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto d'opzione agli azionisti salvo, diversa deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2441 codice civile.

Art. 8 Circolazione dei titoli e prelazione

1. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni esclusivamente ad altri soggetti pubblici.

2. E' riservato a favore dei Soci il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o di diritti di opzione sulle emittende azioni per aumento del capitale sociale.

3. Il socio che intenda alienare le proprie azioni o il diritto di opzione dovrà darne comunicazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione dandone anche comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il Socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo.

4. Qualora nella comunicazione sia indicato quale acquirente un socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la

prelazione in concorso con gli altri soci. In caso di concorso le azioni offerte sono ripartite tra i soci accettanti in proporzione alle partecipazioni di cui sono titolari.

Art. 9 Gradimento

1. Il trasferimento di azioni è in ogni caso subordinato alla natura giuridica del nuovo socio, che deve essere soggetto pubblico, e alla previa assunzione da parte dello stesso dell'impegno alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'Art. 1, comma 2, della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1.

Art. 10 Inefficacia


1. La cessione di azioni o di diritti di opzione attuato in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto è inefficace nei confronti della Società. Il cessionario non può essere iscritto nel Libro dei soci, non è legittimato al diritto del voto e dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti le partecipazioni e non può trasferire le azioni o i diritti acquistati con effetti verso la Società.

Art. 11 Recesso

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, con le modalità di cui agli artt. 2437 e seg. del C.C. e nei casi ivi previsti.

2. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato secondo quanto previsto dall'art.2437-ter del C.C..

Art. 12 Versamenti



1. I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei Soci in ritardo rispetto ai tempi fissati decorre l'interesse annuo nella misura del tasso legale, fermo restando il disposto dell'Art. 2344 codice civile.

Art. 13 Obbligazioni e finanziamenti

1. La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni al portatore o nominative.

2. I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con obbligo di rimborso da parte della Società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.


ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

2. In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati dai Soci pubblici per i quali la Società opera, anche ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 1, comma 2 e dall'Art. 4 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1:

- a) approva il bilancio dell'esercizio;
- b) approva ed autorizza ai sensi dell'Art. 2364 n. 5 codice civile il piano annuale delle attività, completo dei budget previsionali, proposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi



dell'Art. 23;

- c) adotta i regolamenti interni con particolare riferimento a quelli per l'organizzazione della struttura e del personale;
- d) nomina il Consiglio di Amministrazione ai sensi della vigente normativa ed in particolare del disposto dell'Art 7 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 s.m.i.;
- e) determina il compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione tenendo conto della vigente normativa in materia per le società a partecipazione pubblica;
- f) autorizza, ai sensi dell'Art. 2364 n. 5 codice civile, il Consiglio di Amministrazione al compimento degli interventi straordinari, intendendosi per tali tutti quelli non previsti nel piano annuale approvato ai sensi della precedente lettera b) e che comportino modifiche all'attività ivi programmata, ed in particolare i seguenti atti:
- la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote;
 - gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto;
 - le iscrizioni di ipoteche su immobili sociali;
 - gli impegni finanziari per la Società superiori al 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- g) nomina il Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa ed in particolare del disposto dell'art 7 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 s.m.i.;



h) determina il compenso del Presidente e degli altri membri del Collegio sindacale tenendo conto della vigente normativa in materia per le società a partecipazione pubblica;

i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

3. L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie ivi comprese quelle aventi ad oggetto la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio e nel caso in cui lo stesso risulti perduto per oltre un terzo, nonché sullo scioglimento della Società, sulla nomina dei liquidatori, sulla sostituzione e sui loro poteri e sulle operazioni sulle proprie azioni di cui all'Art. 2358 codice civile.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale tenuto conto della struttura e dell'oggetto della società, e per l'approvazione del piano annuale di attività. L'Assemblea è altresì convocata quando vi sia la richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale, in tal caso la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, che può essere convocata anche fuori della sede sociale, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. La convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 Diritto di intervento

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale. E' ammesso il voto per corrispondenza. E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

2. I soci sono rappresentati in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale o da loro mandatari muniti di delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto d'intervento anche per delega.

Art.17 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale dei presenti in Assemblea.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte con



il voto favorevole dei soci che risultino costituire i 2/3 del capitale sociale.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da processo verbale. Per la redazione del verbale il Presidente nomina un Segretario anche estraneo alla Società. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario.


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato in conformità a quanto previsto dall'art.7 della L.R. 27 gennaio 2009 n.1 e s.m.i. e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

2. I Consiglieri sono scelti tra persone che si trovino nella condizione e siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 1, c. 1 e 2, e 4 del Decreto Ministero del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica, del 30.12.1998, n. 516 e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste nell'art. 3 dello stesso decreto. In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più Consiglieri si provvede alla loro sostituzione da parte della Regione per i Consiglieri dalla stessa nominati, da parte dell'Assemblea ordinaria nel caso di consigliere nominato dalla stessa.

3. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio



di Amministrazione, cessa l'intero Consiglio.

4. La nomina del Consiglio di Amministrazione e la sostituzione di alcuno dei suoi membri, da qualunque causa dipenda, dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Art. 19 Durata

1. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea può stabilire una durata inferiore.


2. I Consiglieri nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorchè ne sia fatta richiesta da almeno due dei Consiglieri in carica o dal Collegio sindacale.

Art. 21 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, tramite fax e/o lettera raccomandata da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma e/o fax o email da inviare almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.




Art. 22 Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare dal registro dei verbali. Per la redazione del verbale il Presidente nomina un segretario. Le deliberazioni sono convalidate con le firme del Presidente e del Segretario.

Art. 23 Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati dai soci pubblici per i quali la Società opera ed in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi sociali.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone, per ciascun esercizio finanziario, il progetto del piano annuale di attività da svolgere completo dei budget previsionali e lo trasmette ai soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro eventuali osservazioni affinché il Consiglio possa apportare gli adattamenti prima di



sottoporlo all'Assemblea dei soci per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Convenzione. Il progetto del piano annuale delle attività è predisposto sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi approvati dai Soci ai sensi dell'Art. 4 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 ed è redatto secondo quanto prescritto dalla Convenzione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci:

a) la relazione sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

b) la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;

c) la relazione sulle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e su quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

5. Copia dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, una volta approvati, sono trasmessi ai soci.

6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso stabilito dalla Assemblea dei soci con deliberazione.

Art. 24 Rappresentanza legale

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte a terzi che di



fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa. La firma sociale spetta al Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri. Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi spetta una remunerazione stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25 Direttore generale

1. Il Direttore Generale ha la responsabilità della conduzione tecnicoamministrativa della Società ed in particolare ha la diretta responsabilità nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, nella gestione del personale, nel coordinamento delle unità organizzative e nelle proposte di nomina dei responsabili di queste, nonché di ogni altro compito assegnatogli dai competenti organi sociali.

2. Il Direttore generale è scelto tra persone che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 del presente Statuto e non si trovino in una delle situazioni impeditive dal medesimo indicate.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 26 - Collegio sindacale e controllo contabile

1. - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

2. - E' riservata alla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 7 L.R. 27 gennaio 2009 n. 1, la nomina di due componenti effettivi compreso il Presidente e di un Supplente. I rimanenti componenti del



Collegio Sindacale, uno effettivo e uno supplente, sono eletti dall'assemblea dei soci.

3. - La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

4. - Il Collegio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta. Qualora venga a mancare un Sindaco effettivo nominato dalla Regione, subentra il Sindaco supplente nominato dalla Regione medesima. In difetto il nuovo Sindaco viene nominato nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. I sindaci nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. - Nei casi consentiti dalla legge il Collegio Sindacale esercita, su determinazione dell'assemblea, il controllo contabile; in tal caso deve essere costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

6. - E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere,

trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

7. - Il controllo contabile, per espressa delibera assembleare, potrà essere esercitato anzichè dal Collegio Sindacale da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

8. - In tal caso l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale.

9. - L'incarico ha la durata di tre esercizi, salvo diversa determinazione dell'assemblea, ai sensi di legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo o ultimo esercizio dell'incarico.


10. - L'assemblea stabilisce i compensi del Collegio Sindacale ed il corrispettivo del Revisore contabile o della società di revisione per l'intera durata dell'incarico all'atto della nomina o del conferimento dell'incarico.

11. - Il funzionamento del Collegio Sindacale, la nomina, la revoca, la cessazione, la sostituzione e la decadenza dei suoi membri, le cause di ineleggibilità o di decadenza del revisore contabile o della società di revisione, ove non previsto dal presente Statuto, sono regolate dalla legge.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 27 Esercizio sociale

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi degli Artt. 2423 e segg. codice civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione non appena deliberata la proposta di bilancio la mette a disposizione dei soci, unitamente ad una relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea di approvazione del bilancio. Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 2429 c.c..

4. Copia del Bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione è inviata, entro trenta giorni dall'approvazione, alla Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 27 Gennaio 2009, n. 1.


Art.28 Ripartizione degli utili d'esercizio

1. Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno ripartiti nel seguente modo:

- a) il cinque per cento al fondo di riserva legale fino a quando questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il dieci per cento a riserva speciale facoltativa;
- c) la rimanenza secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art.29 Organizzazione

1. La Sviluppo Umbria S.P.A., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2010, in relazione alla differente natura delle funzioni esercitate deve attuare una distinta evidenziazione gestionale e contabile in relazione alle poste patrimoniali afferenti specifici soci e categorie patrimoniali.



1. Le funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare sono oggetto di distinta evidenziazione ed organizzazione.

CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI

Art.30 Diritti di controllo dei soci pubblici

1. Ai fini del diritto di controllo da parte dei soci, i medesimi, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, hanno il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione delle singole attività esercitate dalla Società e a richiedere ogni atto ritenuto rilevante ai fini della gestione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura la trasmissione dei dati richiesti ai sensi del precedente comma.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 32 Controversie

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra Soci e la Società ed i Soci tra loro resta convenuta la competenza del Tribunale di Perugia.

Art. 33 Rinvio e disposizioni finali

1. Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, della L.r. 27 Gennaio 2009, n. 1 relative all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci.

2. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto verranno



altresi osservate le disposizioni di legge.

Art. 34 Norma speciale e transitoria


1. Nella stessa seduta convocata per l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria delle modifiche del presente statuto, necessarie al suo adeguamento a quanto previsto dalla legge regionale 28 giugno 2012 , n. 10 l'Assemblea ordinaria, nomina, su designazione della Regione, un amministratore unico per un periodo non superiore a sei mesi in sostituzione del Consiglio di Amministrazione in carica, così come stabilito dall'art. 15, legge regionale 28 giugno 2012 , n. 10 citata.

2. L'Amministratore unico esercita i poteri del Consiglio di amministrazione e procede al completamento del processo di riorganizzazione in relazione alle funzioni di cui all'art. 2 commi 2 e 4, della 27 gennaio 2009, n. 1, così come modificata e integrata della L.r. 28 Giugno 2012, n. 10.

3. L'Amministratore unico interviene al Comitato di coordinamento secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.r. 28 Giugno 2012, n. 10.

F.TO: RENZACCI GABRIO;

* MARCO CARBONARI NOTAIO.

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.

Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. 0123737 del 06/09/2014 - Arrivo

Impronta informatica: 68c12517ea303257ce2df0474871c0936f5867c45b986ad47f00073bd9076d06

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale